



# PROVINCIA DI LECCE

Area Lavori Pubblici - Servizio Viabilità ed Espropri

Lecce, 09 marzo 2026

Prot. n°

Risp. a nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati: Ordinanza n. 5/2021

Resp. proc.: Ing. Luigi Tundo

Tel. 0832/683820 - Fax 0832/683626

Pec: [viabilita@cert.provincia.le.it](mailto:viabilita@cert.provincia.le.it)

**Tutti i Sindaci della provincia di Lecce**

**Prefettura Lecce**

**Oggetto:** Nuova trasmissione ordinanza ex artt. 16 e 29 del NCDS. Diffusione contenuti.

Questa Provincia, in data 08.02.2021, ha emesso l'Ordinanza n. 5/2021 (che si allegata in copia) riguardante il richiamo all'osservanza delle previsioni normative e regolamentari per la tenuta e la manutenzione di vegetazione e piante ubicate all'interno dei terreni confinanti con le strade provinciali.

Il rispetto dei dettami del codice richiamato, oltre a prevenire situazioni di pericolo correlate all'invasione della sede viaria, fa sì che possano scongiurare i problemi altrettanto gravosi di innesco di incendi (specie durante la stagione estiva).

Pertanto, si ritiene utile la diffusione più estesa possibile dell'allegata ordinanza.

Certo nella Vostra collaborazione nella sensibilizzazione al problema, porgo cordiali saluti.

**Il Dirigente del Servizio**

**Ing. Luigi Tundo**

G.M.

di 1

pag. 1



**PROVINCIA DI LECCE**  
**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**Servizio Viabilità ed Espropri**

**Manutenzione vegetazione e siepi, taglio rami sporgenti ed alberi  
ai margini delle Strade Provinciali.**

**Il Dirigente del Servizio Viabilità ed Espropri**

**PREMESSO** che lungo le strade provinciali, il cui tracciato interessa il territorio dei Comuni della Provincia di Lecce, a causa dell'incuria dei proprietari dei terreni confinanti, è in continua crescita il fenomeno di piante e siepi che sporgono con rami, foglie e fronde sulla sede viaria, causando ostruzioni e limitazioni sia del campo visivo che della segnaletica installata;

**CONSIDERATO** che detta vicinanza alla sede viaria fa sì che:

- il fogliame staccandosi, vada ad ostruire fossi e cunette a bordo strada, con conseguente minor efficienza del sistema di allontanamento delle acque meteoriche;
- le radici vadano a deformare il piano viabile, costituendo un grave pericolo per il traffico in transito;
- in occasione di eventi atmosferici di particolare entità, interi alberi, tronchi e rami cadano ingombrando la carreggiata;

**RITENUTO** che in corrispondenza di curve ed incroci, le siepi, i cespugli e le alberature non debbano elevarsi oltre un metro dal piano stradale e per almeno 20 metri prima dell'inizio della curva e degli incroci e 20 metri dopo;

**CONSIDERATO** che:

- tali situazioni comportano seri rischi d'incendio nel periodo estivo;
- i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, siepi, etc.) che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e/o di uso pubblico, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria atti a prevenire il verificarsi degli eventi suddetti;
- le difficoltà incontrate nell'esecuzione degli interventi di pulizia e manutenzione di opere e pertinenze stradali, spesso invase dalla folta vegetazione presente in proprietà privata, ne compromettono la buona riuscita;
- tali problemi sono prevalentemente dovuti alla distanza in cui tale vegetazione si trova rispetto alla piattaforma stradale, in netto contrasto con le previsioni del Codice della Strada;

**VISTO** il testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali 18/08/2000, n° 267 ed in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTI** gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i., che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni, siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali e manufatti per i terreni attraversati dalle strade;

**VISTO** l'art. 26, commi 6 e 7 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495;

**RITENUTO** di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico;

**RILEVATA** la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, sulle strade provinciali aperte al transito, nel territorio della Provincia di Lecce;

**ORDINA**

a proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con le strade provinciali di provvedere alla potatura di siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che potrebbero compromettere la leggibilità della segnaletica dalla distanza e dall'angolazione necessaria secondo le disposizioni e gli obblighi sanciti dal

Codice della Strada, fino a cadere sul piano viabile.

In particolare, i proprietari dovranno provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi ubicate sui propri fondi a confine con la sede viaria.
- Tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e quelli che, crescendo, potrebbero nascondere e/o limitare la visibilità di segnali stradali, fino a causare il restringimento ed il danneggiamento della carreggiata riducendone la corretta fruibilità e funzionalità.
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio provenienti dai loro terreni, qualora abbiano, per qualsivoglia motivo, occupato la sede stradale.
- Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti mirati ad evitare qualsiasi interferenza che possa incidere negativamente sulla sicurezza e la corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- Mantenere la vegetazione, di qualunque tipo essa sia, ad un'altezza non superiore ad un metro dal piano stradale, almeno 20 metri prima e 20 metri dopo le curve e gli incroci.
- Rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo il confine stradale in posizione non conforme con le disposizioni del Codice della Strada.
- Eseguire nuovi impianti nel pieno rispetto delle distanze previste dal Nuovo Codice della Strada.

Gli agenti della forza pubblica provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza.

Si ricorda che in caso di presenza di comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista, con conseguente chiamata in causa nell'eventualità di sinistri. In particolare si rammenta il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 285/'92, ai sensi del successivo comma 4, saranno passibili della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere abusive e del ripristino a proprie spese dei luoghi per immissioni di materiali sulle sedi viarie provinciali, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Per quanto sopra, gli interventi ritenuti urgenti dal personale di sorveglianza potranno essere eseguiti d'ufficio, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni senza ulteriore comunicazione.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso a norma di legge.

Lecce, 08 febbraio 2021

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Ing. Luigi Tundo**

